

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile**

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Riccardo Mele	Presidente
dott. Maurizio Petrelli	Consigliere Rel.
dott. Patrizia Evangelista	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 120/2018 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.11.2020, promossa da:

C. A. (Cod. fisc.: omissis), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio e Viola Manco;

APPELLANTE

CONTRO

Generali Italia s.p.a. (Cod.fisc.: 0085351007), rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Brudaglio;

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

E

Pia Fondazione di Culto e di Religione Card. G. Panico, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Costanza;

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.

Svolgimento del processo

I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “*Con atto di citazione notificato il 15.02.2011, C. A. conveniva in giudizio presso il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase V. A. nonché la Pia Fondazione di Culto e Religione "Cardinale G. Panico" di Tricase, in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentir accogliere le seguenti istanze: 1) dare atto e dichiarare che C. A., durante il suo ricovero presso il Reparto di Rianimazione della Pia Fondazione di Culto e Religione "Cardinale Panico" in Tricase, nella notte tra il 23-24 agosto 2009, mentre era in sala di rianimazione, ha subito violenza sessuale dall'infermiere dipendente del suddetto nosocomio, V. A. il quale, anche dopo le dimissioni dall'Ospedale, poneva in essere atti persecutori contro l'attrice; il tutto come analiticamente descritto nella premessa di quest'atto ed accertato come da sentenza di condanna ex art.444 cpp n° 112/10 del 12.02.10 versata in atti; 2) dare atto e dichiarare che, in conseguenza di quanto innanzi, C. A. ha subito gravi danni alla persona e danni materiali; 3) dichiarare i convenuti responsabili, congiuntamente e solidamente, dei danni subiti dall'attrice per la violenza sessuale a suo danno perpetrata da V. A., dipendente ...; inoltre, dichiarare V. A. responsabile dei danni causati a C. A. per le persecuzioni successive alle dimissioni della stessa dal nosocomio; 4) per l'effetto condannare, congiuntamente e solidalmente, i convenuti o chi di ragione, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €268.876,29 [di cui: Danno patrimoniale €.26.171,20 (€ 6.171 per spese investigative e per spese legali processo penale, €20.000,00 per cure riabilitative), Danno non Patrimoniale €242.705,00; per il grave danno biologico-esistenziale nei diversi aspetti (vita di relazione-vita sessuale-morale) nella misura del 40% e in applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - dalla stessa patito per le violenze sessuali subite nella notte tra il 23-24 agosto 2009 presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Tricase ad opera di V. A., o a quelle somme maggiori o minori che risulteranno dovute in corso di causa, anche a seguito di consulenza tecnica, o che saranno ritenute eque e giuste dall'on.le Tribunale, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate dalla data dell'illecito e fino al soddisfo; 5) condannare, inoltre V. A. al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 56.703,00 per Danno non Patrimoniale: danno biologico-esistenziale nei diversi aspetti (alla vita di relazione-alla vita sessuale-morale) nella misura del 5% (45% - 40%) dalla stessa C. A. patito a causa dell'attività persecutoria posta in essere a suo danno dal V. dopo le dimissioni dal predetto nosocomio, o a quelle somme maggiori o minori che risulteranno dovute in corso di causa, anche a seguito di consulenza tecnica, o che saranno ritenute eque e giuste dall'On. le Tribunale, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate dalla data dell'illecito e fino al soddisfo; 6) condannare, infine, i convenuti in solido, o chi di ragione, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con*

distrazione del procuratore antistatario".

L'attrice deduceva che in data 23.08.2009, mentre si trovava ricoverata presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale G. Panico di Tricase, in condizioni fisiche di torpore a causa dei farmaci assunti, veniva baciata sulle labbra dal V., il quale la toccava nelle parti intime, la baciava sul seno ed, inoltre, si masturbava con la mano della donna da lui stesso guidata.

La C. asseriva che il proprio stato di inferiorità fisica e la minorata capacità di difesa, l'avrebbero costretta a subire, impotente, gli atti sessuali che il V. compiva sulla sua persona.

Dopo le dimissioni dall'Ospedale, in data 02.09.2009, la C. veniva contattata telefonicamente dal V. (presentatosi con un falso nome) che nei giorni successivi, con fare persecutorio, aveva iniziato a molestarla ed assillarla con telefonate, con appostamenti, con inseguimenti. Ella si era rivolta ad un'agenzia investigativa perché fosse identificato e, su istruzioni della stessa, aveva registrato e filmato l'incontro avvenuto il 21.09.2009 durante il quale l'infermiere aveva cercato di toccarle le parti intime.

A seguito alla denuncia sporta dalla C., il V., indagato per i reati p. e p. dagli artt. 61, n. 9, 609 bis commi 1 e 2 e 612 bis comma 1 c.p., subiva un procedimento penale conclusosi con sentenza ex art.444 c.p.p.

Con comparsa di risposta depositata il 14.05.2011 si costituiva la Pia Fondazione di Culto e di Religione Card. G. Panico di Tricase, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "In via preliminare, differire la prima udienza di comparizione per consentire la chiamata in giudizio di Assicurazioni Generali s.p.a. ...; In via principale, accertato e dichiarato per i motivi in atti che la sig.ra C. ha dedotto eventi ai quali la Pia Fondazione è estranea e che ella ha altresì dedotto pregiudizi non riferibili alla medesima Pia Fondazione, rigettare perché inammissibile, infondata e indimostrata ogni domanda di parte attrice; In via subordinata, per il caso in cui le domande attrici trovassero in tutto o in parte ascolto, dichiarare l'esclusiva responsabilità di A. V. e dichiarare comunque, A. V. tenuto a rimborsare quanto la Pia Fondazione fosse condannata a versare all'attrice, avendo in ogni caso accertato e dichiarato la efficacia della garanzia assicurativa portata da Assicurazioni Generali s.p.a. e, per l'effetto, ferma la surroga di quest'ultima nei diritti di regresso della Pia Fondazione, condannare la medesima compagnia a corrispondere alla sig.ra A. C. ciò che fosse alla medesima riconosciuto dovuto. Con vittoria di spese ed onorari di causa".

Con comparsa di risposta depositata il 16.11.2011 si costituiva la Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., la quale, previa integrale contestazione delle avverse difese, chiedeva accertarsi, preliminarmente, l'effettiva operatività della garanzia assicurativa in favore della Pia Fondazione di Culto; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, in caso di accoglimento, chiedeva dichiararsi la sussistenza del diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice nei confronti del V..

Con comparsa di costituzione e risposta del 7.12.2011, si costituiva V. A., al fine di impugnare in toto l'atto di citazione e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) rigettare le richieste attoree in quanto infondate in fatto e in diritto; b) in subordine, ridimensionare la domanda risarcitoria dell'attrice; e) con vittoria di spese e competenze".

La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.".

Con sentenza in data 21.6.2017, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava V. A. e la Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico di Tricase al risarcimento dei danni subiti da C. A., quantificati in euro 10.399,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed al rimborso delle spese sostenute quantificate in euro 6.171,20, oltre interessi legali.

Dichiarava altresì che la Generali Italia s.p.a. era tenuta a garantire la Pia Fondazione di Culto e Religione G. Panico dagli effetti sfavorevoli derivanti dalla sentenza.

Infine compensava integralmente le spese di lite fra le parti.

Riteneva il primo giudice accertata la responsabilità del V. per gli atti sessuali e gli atti persecutori subiti dalla C. e sussistente la responsabilità solidale della Pia Fondazione di Culto G. Panico ai sensi dell'art. 2049 c.c., stante il nesso di occasionalità necessaria fra l'evento lesivo subito dalla C. e le mansioni di infermiere professionale svolte dal V..

Relativamente al quantum il Tribunale, condividendo le valutazioni del C.T.U., riconosceva all'attrice un

danno biologico nella misura del 5%, oltre all'inabilità temporanea, escludendo invece ulteriori voci di danno *“in assenza di specifici riscontri probatori in tal senso”*.

Ritenendo poi pienamente operante la garanzia assicurativa prestata dalla Generali Italia s.p.a. nei confronti della Pia Fondazione di Culto G. Panico, dichiarava la prima tenuta a garantire la propria assicurata dagli effetti sfavorevoli derivanti dalla sentenza.

Infine compensava integralmente le spese di lite *“considerato il notevole ridimensionamento della domanda attorea”*.

Avverso tale sentenza ha proposto appello C. A., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dell'ulteriore somma dovuta, con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio.

Ha resistito in giudizio, con comparsa di risposta, la Pia Fondazione di Culto e di Religione Card. G. Panico, che ha concluso per il rigetto dell'appello ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale chiedendo che sia esclusa la sua responsabilità per le condotte tenute dal V. fuori dal luogo di lavoro, dichiarando comunque quest'ultimo tenuto a rimborsare quanto la Pia Fondazione fosse condannata a versare all'appellante.

Anche Generali Italia s.p.a. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale, con cui ha chiesto la condanna esclusiva del V. al risarcimento dei danni e dichiararsi in ogni caso il diritto a rivalsa e regresso della compagnia assicuratrice nei confronti del V., con condanna di quest'ultimo al rimborso in favore della compagnia di ogni somma eventualmente erogata a titolo di risarcimento.

Si è costituito altresì V. A., che ha concluso per il rigetto dell'appello.

A seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo dell'appello principale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2059 c.c.

In particolare, l'appellante censura la riduttiva quantificazione, da parte del Tribunale, dei danni subiti dalla C..

La C.T.U. medico-legale, condivisa dal primo giudice, avrebbe accertato un danno biologico nella misura del 4,8% *“senza tenere conto della condotta persecutoria tenuta dal V. dopo le dimissioni della C.”*, discostandosi notevolmente dalla percentuale del 45% riconosciuta dal C.T.P. dell'attrice.

Inoltre le modalità di espletamento dell'indagine peritale sarebbero state piuttosto superficiali e sbrigative. Il giudice di prime cure non avrebbe poi considerato l'ulteriore danno morale ed esistenziale subito dalla C. per effetto delle condotte poste in essere dal V., che avrebbero ingenerato nell'attrice *“oltre all'umiliazione subita, un continuativo stato di preoccupazione e di ansia, oltre ad una sensibile modificazione delle sue abitudini di vita”*, come dimostrato dalle risultanze processuali.

Il motivo è infondato.

Il C.T.U. ha accertato il danno biologico subito dalla C. all'esito di una indagine peritale completa e rigorosa, che ha considerato, in particolare, la *“preesistente infermità”* da cui era affetta l'attrice, che già prima della condotta delittuosa del V. era *“in trattamento con antidepressivi e benzodiazepine per DAP”* (pag. 8 della relazione peritale).

Non solo, il C.T.U. ha anche evidenziato che, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, *“non risulta che la violenza sessuale subita abbia prodotto danni acuti nell'immediatezza”* (pag. 7 della relazione).

La valutazione del consulente d'ufficio ha tenuto espressamente conto, poi, sia della violenza sessuale che degli atti persecutori subiti dalla C., come specificato in sede di valutazione medico-legale (in particolare a pag. 9) e nelle conclusioni (pag. 22).

Per quanto riguarda invece l'ulteriore danno morale ed esistenziale che sarebbe stato riportato dall'attrice, va rilevato che si tratta di voci di danno che, secondo quanto prospettato dalla stessa C. nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale, avrebbero contribuito a determinare un danno biologico complessivo nella misura del 45%, secondo la quantificazione effettuata dai consulenti tecnici di parte.

Ebbene si è già visto come questa quantificazione non consideri adeguatamente la preesistente infermità della C. ed i concreti effetti della condotta delittuosa subita.

A ciò si aggiunge che gli elementi probatori acquisiti non consentono di confrontare le condizioni dell'attrice precedenti ai fatti di causa, in presenza della preesistente situazione patologica, con quelle

successive, in modo da poter riscontrare un effettivo peggioramento del suo stato che evidenzi l'asserito danno morale ed esistenziale.

Invero i testi escussi hanno riferito solo del comportamento tenuto dalla C., e del suo stato d'ansia, dopo le sue dimissioni dall'ospedale ed in conseguenza degli atti persecutori posti in essere dal V..

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.

Secondo l'appellante non sarebbe giustificata la compensazione integrale delle spese disposta dal Tribunale, essendo stata accolta la domanda dell'attrice e non ricorrendo nella fattispecie un'ipotesi di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni.

Il motivo è parzialmente fondato.

Invero in caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, come avvenuto appunto nel caso di specie, si può ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (ribadito di recente da Cass. n. 18183/2021).

Tuttavia ritiene questo Collegio che nella fattispecie sia giustificata una compensazione parziale nella misura dei due terzi, con condanna dei convenuti, V. e Pia Fondazione, in solido, al pagamento del restante terzo, stante comunque il parziale accoglimento della domanda.

L'appello principale va pertanto accolto nei limiti suindicati.

Con l'unico ed articolato motivo dell'appello incidentale la Pia Fondazione deduce: *“errore di diritto in relazione al disposto degli artt. 2049 c.c., 1223 c.c. e 112 c.p.c. ed omessa valutazione di circostanza di fatto rilevante”*.

Secondo l'appellante incidentale il Tribunale avrebbe errato nel *“non separare la posizione della Pia Fondazione da quella del sig. V. in relazione alle condotte di questo ultimo poste in essere al di fuori delle sue prestazioni lavorative”*.

Il primo giudice avrebbe inoltre errato nel *“pronunciare condanna in solido della Pia Fondazione e del V. sebbene la disposizione dell'art. 2049 c.c. non comporti alcuna ipotesi di corresponsabilità fra preposto e sottoposto”*.

Infine il Tribunale avrebbe omissso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso formulata dalla Pia Fondazione nei confronti del V. in relazione alle somme eventualmente versate dalla prima all'attrice all'esito del giudizio.

L'appello è parzialmente fondato.

Intanto è pacifico che gli atti persecutori sono stati posti in essere dal V. dopo le dimissioni della C. dall'ospedale, cioè al di fuori dell'ambito lavorativo.

Di tale condotta non può evidentemente rispondere la Pia Fondazione, non trovando applicazione con riferimento a questi fatti l'art. 2049 c.c., non essendo stati commessi tali fatti *“nell'esercizio delle incombenze”* a cui era adibito il V..

Dei relativi danni dovrà dunque rispondere il solo V..

Il C.T.U. nella sua relazione non ha distinto i danni derivati dalla violenza sessuale da quelli prodotti dagli atti persecutori, effettuando una valutazione complessiva.

L'attrice, nell'atto di citazione in primo grado, ha quantificato nella misura del 40% il danno biologico derivato dalla violenza sessuale e nella misura del 5% il danno biologico prodotto dagli atti persecutori, sulla base dell'accertamento effettuato dai consulenti di parte.

La Pia Fondazione ed il V., costituendosi in giudizio dinanzi al Tribunale, non hanno preso alcuna specifica posizione in ordine a tale quantificazione percentuale.

Ebbene ritiene questo Collegio che l'indubbia maggiore gravità della violenza sessuale abbia inciso sul danno biologico accertato dal C.T.U. nella misura dell'80%, mentre gli atti persecutori nella misura del 20%, comportando così la prima condotta un danno biologico del 4% e la seconda un danno biologico dell'1%.

Sicchè sulla base delle Tabelle di Milano applicate dal Tribunale va posto a carico del V. e della Pia Fondazione, in solido, l'importo di euro 5.897,00 per danno biologico nella misura del 4%, e l'importo di euro 1.862,00 a carico del solo V. per danno biologico nella misura dell'1%.

Anche il danno da invalidità temporanea va posto a carico del V. e della Pia Fondazione, in solido, nella misura dell'80% dell'importo complessivo liquidato dal Tribunale, percentuale pari ad euro 2.112,00, mentre va posto a carico del solo V. il residuo importo di euro 528,00.

Su tutte le somme sopra indicate vanno computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo

quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza impugnata.

Il danno patrimoniale invece, liquidato dal Tribunale in euro 6.171,20, va posto integralmente a carico del V., riguardando le spese sostenute dalla C. per le indagini investigative relative agli atti persecutori e le spese legali del giudizio penale.

Il predetto importo va maggiorato degli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.

Contrariamente invece a quanto sostenuto dall'appellante incidentale sussiste la responsabilità solidale del V. e della Pia Fondazione in relazione al danno prodotto dalla violenza sessuale.

Invero, anche se il titolo della responsabilità è diverso per il dipendente ed il datore di lavoro, trattandosi di colpa diretta per il primo e di colpa *in eligendo* e di c.d. rischio di impresa per il secondo, l'unicità del fatto illecito dannoso per i terzi determina la solidarietà fra i vari soggetti obbligati verso il danneggiato (Cass. n. 1343/1972), in applicazione dell'art. 2055 c.c.

Fondata è poi la domanda di rimborso formulata dalla Pia Fondazione, sin dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, nei confronti del V. in relazione alle somme per cui è intervenuta condanna in solido al pagamento in favore della C..

Invero, in forza del principio sancito dall'art. 2055, comma 2, c.c., nell'obbligazione solidale da fatto illecito l'onere di ciascun obbligato nei rapporti interni è proporzionale alla rispettiva colpa.

Nella fattispecie alcuna colpa può essere indubbiamente attribuita alla Pia Fondazione per la violenza sessuale consumata dal V. nell'esercizio delle sue mansioni, trattandosi di un delitto doloso imputabile solo a quest'ultimo e posto in essere con una condotta del tutto dissonante rispetto all'ordinaria prestazione dei servizi a lui affidati. La stessa natura di detta condotta conferma come da parte della Pia Fondazione non sia stata posta in essere alcuna cooperazione colposa alla produzione dell'evento, che non è dipeso da carenze organizzative o strutturali dell'azienda ospedaliera.

Pertanto il V. va condannato a rimborsare alla Pia Fondazione quanto da quest'ultima versato all'attrice in conseguenza dei danni dalla stessa subiti (Cass. n. 24567/2016).

Passando quindi a trattare l'appello incidentale proposto da Generali Italia, col primo motivo si deduce l'errata attribuzione della responsabilità ex art. 2049 c.c. alla Pia Fondazione.

Secondo la compagnia assicuratrice nella fattispecie non troverebbe applicazione la citata disposizione in quanto il V., pur nell'esercizio di proprie funzioni, avrebbe agito per finalità e motivazioni assolutamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente di appartenenza.

La consumazione di un reato doloso da parte del dipendente eliderebbe il legame di immedesimazione organica con il datore di lavoro, comportando conseguentemente la non riferibilità all'ente del danno arrecato a terzi dal dipendente, che ne risponderebbe in via esclusiva.

Il motivo è infondato.

Invero, come statuito anche di recente dalla Suprema Corte, *“la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex*

art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo.” (Cass. n. 22058/2017: nella specie, la S.C. ha ravvisato responsabilità dell'azienda ospedaliera per i danni provocati da un medico autore di violenza sessuale in danno di paziente, perpetrata in ospedale e in orario di lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista, narcotizzando la vittima in vista di un intervento chirurgico; nello stesso senso Cass. n. 20924/2015).

Anche nel caso di cui si tratta la violenza sessuale è stata consumata dal V. in ospedale ed in orario di lavoro, durante l'esercizio delle sue mansioni di infermiere professionale, sicché ricorre indubbiamente un rapporto di *“occasionalità necessaria”* fra i compiti assegnati al dipendente - di prestare assistenza ai ricoverati - e la violenza sessuale consumata ai danni della C..

Col secondo motivo si deduce la errata ed ingiusta declaratoria di operatività della garanzia assicurativa prestata dalla compagnia Generali Italia.

Sostiene l'appellante che non sussistendo nella fattispecie l'ipotesi di responsabilità ex art. 2049 c.c., per le ragioni indicate nel primo motivo di appello incidentale, non sarebbe operativa la garanzia assicurativa. In ogni caso quest'ultima non opererebbe per le condotte poste in essere dal C. al di fuori del luogo di lavoro.

Il motivo è parzialmente fondato.

Si è già detto, trattando del primo motivo di appello incidentale, dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c. in

relazione alla violenza sessuale commessa dal V..

Tale disposizione non trova invece applicazione per gli atti persecutori consumati al di fuori dell'ospedale, per cui la garanzia assicurativa, così come la responsabilità della pia Fondazione, è esclusa relativamente a questa condotta.

Con il terzo motivo si deduce l'errata attribuzione della responsabilità ex art. 2049 c.c. alla Pia Fondazione quanto meno per l'attività posta in essere dal V. successivamente alla dimissione della C. dall'ospedale di Tricase.

Il motivo è fondato ed è stato già trattato esaminando l'appello incidentale proposto dalla Pia Fondazione. Con il quarto motivo si deduce l'esistenza di un "*errore di diritto della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato in solido i convenuti senza concedere l'azione di rivalsa e/o regresso nei confronti del V. puntualmente e tempestivamente richiesta dalla Pia Fondazione e da Generali Italia*".

Anche questo motivo è fondato ed è stato esaminato trattando dell'appello incidentale della Pia Fondazione.

Il V. va pertanto condannato al rimborso delle somme corrisposte dalla Pia Fondazione in favore della C.. In applicazione dell'art. 1916 c.c. Generali Italia, in caso di pagamento dell'indennità alla C., ha diritto al rimborso da parte del V. delle somme corrisposte in favore dell'attrice.

In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, si è già detto, a proposito dell'appello principale, della parziale compensazione, nella misura dei due terzi, delle spese processuali nei rapporti fra la C., da un lato, ed il V. e la Pia Fondazione dall'altro, con condanna di quest'ultimi, in solido, al pagamento in favore della C. del restante terzo.

Il V. va invece condannato al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, nei confronti della Pia Fondazione e di Generali Italia.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna, in solido, V. A. e la Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico di Tricase al pagamento della somma di euro 8.009,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da C.

Adriana, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicati nella predetta sentenza;

2) Condanna V. A. al pagamento della somma di euro 2.390,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da C. A., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicati nella predetta sentenza, nonché al pagamento della somma di euro 6.171,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;

3) Condanna V. A. a rimborsare alla Pia Fondazione quanto da quest'ultima versato all'attrice;

4) Condanna V. A. e la Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico di Tricase, in solido, al pagamento, in favore di C. A., di un terzo delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate per l'intero, per il primo grado, in euro 4.500,00 per compensi ed euro 900,00 per spese, e per il secondo grado in euro 3.500,00 per compensi ed euro 1.850,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti Antonio e Viola Manco;

5) Condanna V. A. al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio in favore della Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico di Tricase e di Generali Italia s.p.a., che liquida, per l'intero e per ciascuna parte, in euro 2.500,00 per compensi per il primo grado ed in euro 2.000,00 per compensi ed in euro 1.138,50 per spese per il secondo grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;

6) Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Lecce, 11.5.2021

IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. Maurizio Petrelli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Riccardo Mele)